

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(13<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori » (522-B) (D'iniziativa del senatore Tesauro) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159  
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . 154, 155  
TORELLI, relatore . . . 154, 155, 156, 157 158

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: *Bermani, Bisantini, Bonatti, Brambilla, Di Prisco, Gatti Caporaso Elena, Magno, Mazzoli, Palazzeschi, Ricci, Spigaroli, Tedeschi, Torelli, Varaldo e Vignolo.*

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori *Angelini, Robba, Segreto e Senese*, sono sostituiti, rispettiva-

mente, dai senatori *Zaccari, Arena, Albertini e Piccolo.*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale *Rampa.*

**R I C C I**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori » (522-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Tesauro: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della Commissione giustizia e della Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

13ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

T O R E L L I , *relatore*. Non ritengo di dover aggiungere altro a quanto ho già avuto occasione di esporre quando abbiamo esaminato il disegno di legge in prima lettura. Proporrei di procedere all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e di votare dopo una mia breve illustrazione sui singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

T O R E L L I , *relatore*. L'articolo 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati, tranne che ai punti 1 e 2), così come segue:

#### Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
- 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;
- 3) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila ».

La Camera ha voluto dunque modificare due commi dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, precisando al punto 3) del secondo comma che le eventuali maggiorazioni sono previste dal terzo comma dell'ar-

ticolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; e aggiungendo, come modifica del terzo comma della legge n. 798, una ulteriore precisazione onde evitare il dubbio che la decorrenza potesse essere quella del 1° gennaio successivo.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole alle modifiche apportate dalla Camera a questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

T O R E L L I , *relatore*. Dopo l'articolo 1 la Camera ha aggiunto il seguente articolo 2:

#### Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

Tutto questo noi lo avevamo sottinteso, la Camera ha voluto dirlo esplicitamente e noi non possiamo che prenderne atto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati.  
(È approvato).

T O R E L L I , *relatore*. Dalla Camera è stato introdotto anche il seguente articolo 3:

#### Art. 3.

Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)13<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1969)

febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico.

I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

Questo articolo tratta di un argomento che non avevamo affrontato perchè erano emerse delle perplessità per la copertura. La Camera ha condotto delle indagini approfondite che hanno fatto svanire tali perplessità.

Al primo comma si stabilisce che le pensioni indirette, cioè quelle assegnate alle vedove, ai minori, eccetera degli avvocati e procuratori che non hanno maturato gli anni necessari per la pensione normale, sono aumentate da lire 40.000 mensili a lire 80.000 a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il terzo comma stabilisce, poi, che possono usufruire della pensione indiretta i superstiti di avvocati e procuratori già liquidati in blocco presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza previo rimborso alla Cassa stessa dell'intero importo della liquidazione maggiorato degli interessi legali.

Quanto previsto dal terzo comma è molto interessante ed era già stato trattato da noi ed inserito in un ordine del giorno. La Camera ha voluto invece individuare questo concetto in un articolo apposito.

**R A M P A**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo articolo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**T O R E L L I**, *relatore*. Inoltre la Camera ha introdotto il seguente articolo 4:

#### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è così modificato:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni ».

In precedenza, nella legge n. 289, che si vuole così modificare, era prevista una riduzione di capacità non inferiore al 70 per cento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**T O R E L L I**, *relatore*. Infine la Camera ha aggiunto un articolo 5 del seguente tenore:

#### Art. 5.

Il Comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato stesso, può disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per oltre tre mesi.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

13ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, può essere concesso per un periodo massimo di un anno.

La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno 18 delegati.

Il provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sarà trasmesso il relativo verbale della seduta del Comitato dei delegati.

In detto articolo si concede un contributo a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, specialmente penalisti, che abbiano avuto una sospensione totale della loro attività professionale per oltre tre mesi con notevole nocimento. Poichè però la norma potrebbe prestarsi ad abusi, sono stati aggiunti due commi cautelativi nei quali si stabilisce, prima di tutto che il provvedimento di concessione venga adottato con criteri di obiettività e giustizia e sia approvato dai tre quarti degli iscritti alla Cassa alla presenza di almeno 18 delegati; in secondo luogo che il provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro. Abbiamo così la sicurezza che queste eventuali elargizioni di carattere straordinario saranno effettuate in caso di effettiva necessità.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 5 aggiunto dalla Camera dei deputati.  
(È approvato).

**T O R E L L I , relatore.** All'articolo 6, già articolo 2 del testo del Senato, il quinto comma è stato modificato come segue:

« Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1º gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000 ».

Non ho alcuna difficoltà a proporre l'approvazione della riduzione del contributo obbligatorio annuo da lire 100.000 a lire 50.000.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il penultimo comma dell'articolo 6, nel testo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**T O R E L L I , relatore.** All'articolo 7, già articolo 3 del testo approvato dal Senato, è stato aggiunto il seguente comma:

« I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge ».

Si è voluto fare questa aggiunta per fugare il sospetto che, oltre ai contributi normali previsti nei casi contemplati dagli articoli 11 e 12 della presente legge e quelli contemplati dalla legge n. 410, fossero dovuti anche quelli previsti ai commi primo e secondo di questo articolo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**T O R E L L I , relatore.** L'articolo 8, già articolo 4 del testo approvato dal Senato, non ha subito modifiche.

All'articolo 9, già articolo 5, il secondo comma è stato modificato come segue:

« La riscossione del contributo è demandata alle stesse Autorità ed Uffici cui anche è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa ».

Si è cioè aggiunta la parola « anche ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

13ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

T O R E L L I , *relatore*. L'articolo 10, già articolo 6 del testo del Senato, non ha subito modifiche.

La Camera dei deputati propone che l'articolo 11, corrispondente all'articolo 7 approvato dal Senato, sia modificato come segue:

#### Art. 11.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;

2) davanti alle Preture: lire 1.000;

3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 2.000;

4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 4.000;

5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6.000 ».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti.

Al primo comma si è cioè preferito dire « di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie » invece che « di competenza dell'autorità giudiziaria ». È questa una modifica meramente formale. Invece ai successivi punti 3), 4) e 5) si è voluto rispettivamente ridurre la misura del contributo da lire 3.000

a lire 2.000, da lire 5.000 a lire 4.000, da 10.000 a 6.000. Inoltre, al punto 5) sono state soppresse le parole « alla Corte costituzionale », eliminando così il relativo contributo. Infine all'ultimo comma si è introdotta una altra modifica formale con il dire: « Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo » invece di: « Gli aumenti previsti dal presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

T O R E L L I , *relatore*. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 8 approvato dal Senato. In merito a questo articolo avevamo fatto una lunga discussione ed anche a noi non sembrava giusto che quando la veste di avvocato e quella di procuratore si assommano in una unica persona si paghino due contributi. È stato quindi soppresso questo duplice contributo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

(È approvata).

T O R E L L I , *relatore*. L'articolo 12 corrisponde all'articolo 9 del testo da noi approvato. Su tale articolo la lettera a) è stata modificata sostituendo alle parole: « sentenze di qualunque autorità giurisdizionale » le altre: « sentenze delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo », in quanto effettivamente nell'articolo c'è una elencazione delle varie autorità giudiziarie.

Inoltre, là dove è detto: « Il contributo è corrisposto nella seguente misura », la Camera dei deputati ha ritenuto di modificare aumentando i contributi per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori a 4.000 lire; per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise, a 7.000 lire.

Infine, là dove il Senato diceva: « lire 10.000 per le sentenze della Corte costituzio-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

13ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

nale...», sono state soppresse le parole: « della Corte costituzionale ».

Il quintultimo e sestultimo comma sono stati rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio ».

L'ultimo comma è stato anch'esso sostituito da un nuovo testo che costituisce anche in questo caso una ripetizione della correzione formale di cui all'articolo precedente. Il testo sostitutivo è il seguente:

« Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma primo, lettera *a*), nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 12 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

**T O R E L L I , relatore.** Gli articoli 13 e 14, corrispondenti agli articoli 10 e 11 approvati dal Senato, non hanno subito modifiche. L'articolo 15, già articolo 12, è stato modificato sostituendo al primo comma il seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni ».

Il secondo comma è stato invece soppeso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del secondo comma.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

L'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 da noi approvato, non è stato modificato.

**T O R E L L I , relatore.** L'articolo 17, già articolo 14, è stato modificato dalla Camera dei deputati. Il primo comma è stato sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego ».

Il secondo è rimasto identico ed il terzo è stato soppeso.

